



Prefettura di Firenze

Area V– Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

**PIANO DI INTERVENTO
PER LA MESSA IN SICUREZZA
IN CASO DI RINVENIMENTO O DI SOSPETTO DI PRESENZA
DI SORGENTI ORFANE
NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA
DI FIRENZE**

EDIZIONE 2013

INDICE

| | |
|--|----|
| Elenco di distribuzione | 2 |
| Registro delle Aggiunte e Varianti | 3 |
| INTRODUZIONE | 4 |
| I presupposti formali, sostanziali e procedurali della pianificazione | 4 |
| I contenuti della pianificazione | 5 |
| Definizioni | 7 |
| SEZIONE I | 9 |
| Parte generale | 9 |
| I detentori di Sorgenti Orfane | 10 |
| SEZIONE II | 12 |
| Procedure operative | 12 |
| Casi di attivazione del Piano di intervento | 12 |
| Azioni da parte dei soggetti che rinvencono sorgenti orfane | 14 |
| Azioni preventive | 15 |
| Procedure preventive e Protocolli di attivazione: aziende dotate di mezzi per la rilevazione della radioattività nei materiali | 15 |
| Procedure preventive e Protocolli di attivazione: ambito aeroportuale | 15 |
| Sistema di Comando e Controllo | 16 |
| Attivazione del Sistema di comando e controllo | 16 |
| Ritrovamento per cui NON si possa escludere pericolo per la pubblica e privata incolumità | 16 |
| Ritrovamento per il quale SI possa escludere pericolo per la pubblica e privata incolumità | 16 |
| Procedure di attivazione di competenza del Prefetto | 17 |
| Attività di comunicazione del Prefetto | 17 |
| SEZIONE III | 18 |
| Organizzazione dei soccorsi - Strutture operative nell'area di intervento | 18 |
| Vigili del Fuoco | 18 |
| ARPAT | 18 |
| Servizio Sanitario | 19 |
| Forze dell'Ordine | 19 |
| Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente | 19 |
| Autorità Aeroportuale | 19 |
| Protezione Civile Provinciale | 20 |
| SEZIONE IV | 21 |
| Centro Coordinamento Soccorsi | 21 |
| SEZIONE V | 22 |
| Informazione alla Popolazione | 22 |
| ALLEGATI | 23 |
| Allegato A - Elenco dei ritrovamenti di sorgenti orfane o sospette tali | 23 |
| Allegato B - Rubrica telefonica | 23 |
| Allegato C - Cartografia della provincia di Firenze in scala 1:180.000 | 23 |

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

| | |
|---|------------------------|
| Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile | ROMA |
| Ministero dell'Interno: | ROMA |
| - Gabinetto | |
| - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico | |
| - Dipartimento della Pubblica Sicurezza | |
| Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare | ROMA |
| Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali | ROMA |
| Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente di Roma – Reparto Operativo | ROMA |
| ISPRA | ROMA |
| ENEA – Servizio Integrato | ROMA |
| Regione Toscana - Presidenza della Giunta Regionale | FIRENZE |
| Provincia di Firenze – Presidenza | FIRENZE |
| COMUNI della Provincia di FIRENZE | LORO SEDI |
| Questura | FIRENZE |
| Comando Provinciale Carabinieri | FIRENZE |
| Comando Provinciale Guardia di Finanza | FIRENZE |
| Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato | FIRENZE |
| Compartimento della Polizia Stradale per la Toscana | FIRENZE |
| Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Toscana | FIRENZE |
| Polizia Frontiera Scalo Aereo di Firenze | FIRENZE |
| Direzione Regionale Toscana, Vigili del Fuoco | FIRENZE |
| Comando Provinciale Vigili del Fuoco | FIRENZE |
| I° FOD di Vittorio Veneto | VITTORIO VENETO |
| CROCE ROSSA ITALIANA – Corpo Militare – VIII Centro Mobilitazione | FIRENZE |
| Direzione Territoriale del Lavoro di FIRENZE | FIRENZE |
| ARPA TOSCANA - Dipartimento Provinciale di FIRENZE | FIRENZE |
| Azienda Sanitaria Locale n. 10. FIRENZE | FIRENZE |
| Azienda Sanitaria Locale n. 11 EMPOLI | EMPOLI |
| Azienda Ospedaliera CAREGGI - Direzione Sanitaria | FIRENZE |
| Direzione Servizio Urgenza ed Emergenza 118 - FIRENZE | FIRENZE |
| Direzione Servizio Urgenza ed Emergenza 118 - EMPOLI | EMPOLI |
| Autorità Aeroportuale FIRENZE ENAC / ENAV | FIRENZE |

REGISTRO DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

Per apportare le aggiunte e varianti al presente documento saranno, di volta in volta, diramate apposite "serie" numerate progressivamente. Verranno sostituite, di norma, intere pagine o ne verranno inserite delle nuove.

Le varianti di lieve entità – cancellature, inserimento o sostituzione di parole o frasi – dovranno essere apportate sempre a penna e con inchiostro rosso. Le righe di cancellatura devono lasciare leggibile il precedente.

Le lettere di trasmissione delle AA. e VV. e le pagine sostituite devono essere custodite in apposito fascicolo, da tenere unito al presente documento.

Nella tabella seguente dovranno essere registrate, sempre in ordine progressivo, tutte le serie di AA. e VV. al piano.

| N. | Data ed Estremi lettera Trasmissione | Riferimento Pagine | Data della aggiornamento | Firma leggibile di chi apporta la modifica |
|----|---|-----------------------|-----------------------------|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

INTRODUZIONE

I presupposti formali, sostanziali e procedurali della pianificazione

Con il Decreto Legislativo n. 52 del 6 febbraio 2007, nel seguito citato come “decreto”, si è data nuova disciplina al regime di controllo delle sorgenti radioattive cosiddette “orfane”, definite (art.2, comma 1, lettera c) come sorgenti sigillate la cui attività al momento della scoperta sia superiore alla soglia stabilita nella tabella VII - I dell'allegato VII del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e che non siano sottoposte a controlli da parte delle autorità perché non lo sono mai state, o perché siano state abbandonate, smarrite, collocate in luogo errato, sottratte illecitamente al detentore o trasferite a nuovo detentore non autorizzato ai sensi dello stesso decreto o senza che il destinatario ne sia stato informato.

Risulta, pertanto, preliminare, al fine di procedere nella definizione della presente pianificazione, qualificare e identificare i predetti detentori, in base alla definizione di sorgente orfana, desunta dalla citata norma nei termini sotto indicati:

- ditte che esercitino attività previste dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e che detengano le sorgenti senza averle correttamente denunciate. Tali soggetti dovrebbero disporre di un esperto qualificato che curi gli adempimenti necessari;
- ditte o privati che esercitino attività diverse da quelle previste dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e che detengano le sorgenti come eredità di attività trascorse sia in modo consapevole che inconsapevole, senza averle correttamente denunciate. Tali soggetti non disporranno in via ordinaria di un esperto qualificato che curi gli adempimenti necessari;
- ditte che esercitino le attività previste all'art. 157 del D.Lgs. 230/95 come modificato dall'art 1 del D.Lgs. 100/2011 e che rinvenivano le sorgenti durante i controlli dei carichi in ingresso ivi compresi semilavorati. Tali soggetti dovrebbero disporre di un esperto qualificato che curi gli adempimenti necessari e dovrebbero disporre di procedure di intervento per la gestione dei ritrovamenti;
- impianti di trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui al D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151, per cui è previsto il controllo radiometrico del materiale in ingresso. Tali soggetti dovrebbero disporre di un esperto qualificato e di procedure di intervento per la gestione dei ritrovamenti;
- impianti che, pur in assenza di uno specifico obbligo di legge, effettuano il controllo radiometrico del materiale in ingresso (ad esempio impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, termovalorizzatori, etc.). Tali soggetti dovrebbero disporre di un esperto qualificato e di procedure di intervento per la gestione dei ritrovamenti;
- soggetti pubblici nei cui territori di competenza e soggetti privati nelle cui proprietà siano state abbandonate da terzi sorgenti radioattive, nonché materiali o sostanze contaminate da radionuclidi la cui attività sia superiore alle tabelle.

Ciò comporta, di conseguenza, che nell'ambito della pianificazione delineata, gli scenari presi a riferimento sono ben diversi tra loro, spaziando, a titolo di esempio, dalla ditta importatrice di rottami metallici e di semilavorati, con una casistica già consolidata di ritrovamenti, all'amministratore di un condominio sul cui tetto si riconosca un parafulmine radioattivo, fino alla sorgente abbandonata da ignoti in uno spazio pubblico. Ad accrescere la complessità del fenomeno si aggiunge il fatto che potranno essere utilizzate procedure di gestione diverse per i ritrovamenti presso gli stessi soggetti che eseguono

ordinariamente il controllo della radioattività nei carichi in ingresso, per i quali dovrebbero essere state definite preventivamente ed essere disponibili procedure di gestione degli allarmi.

In relazione a ciò preme sottolineare che la citata disciplina normativa prevede procedure diversificate a seconda delle modalità di emersione della sorgente; infatti, si differenzia il caso in cui il Prefetto potrà disporre che la sorgente orfana, introdotta in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, sia rinviata al soggetto responsabile dell'invio del carico stesso in Italia (come esplicitamente previsto dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 52/07 per i carichi di rottami metallici o altri materiali metallici di risulta), dagli altri rinvenimenti, per i quali è prevista la messa in sicurezza avvalendosi ove necessario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell'ARPAT, del Servizio Sanitario Nazionale e, per i profili di competenza, delle Direzioni provinciali del lavoro.

Per quest'ultime sorgenti si prefigura quindi la necessità di una messa in sicurezza provvisoria, da mettere in atto fino alla dismissione e smaltimento, da effettuarsi da parte del soggetto responsabile e/o detentore della sorgente.

In tutti i casi si può comunque prefigurare la necessità di una messa in sicurezza provvisoria, da effettuarsi da parte del soggetto responsabile e/o detentore della sorgente, da attuare fino alla spedizione della sorgente al soggetto responsabile della dismissione e smaltimento.

Ciò comporta la necessità di affiancare alle considerazioni in ordine alla sicurezza, intesa come radioprotezione, anche quelle relative alla sicurezza legata all'accessibilità della sorgente, alla possibilità di sottrazione, e tutto ciò che comunemente viene definito come "security".

Su questo versante risulta indispensabile che al Prefetto vengano fornite le informazioni necessarie per la messa in atto, anche attraverso le Forze di Polizia, delle misure ritenute idonee alla conservazione in sicurezza della sorgente fino al suo smaltimento.

Contenuti della pianificazione

La presente pianificazione si prefigge la finalità di definire, in maniera speditiva, un modello di intervento per la gestione dell'emergenza in caso di rinvenimento o sospetto di presenza sul territorio provinciale di una sorgente orfana.

Il rinvenimento di una sorgente orfana richiede l'intervento coordinato di più Enti ed Organismi per svolgere complesse attività che si sostanziano:

- nell'intervento operativo urgente di limitazione del rischio per la popolazione e l'ambiente (l'art. 14 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52 stabilisce che il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco attua, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, i primi interventi di soccorso tecnico urgente);
- nella identificazione e valutazione del presunto radionuclide presente;
- nella messa in sicurezza temporanea della sorgente;
- nell'attività investigativa, ove la sostanza sia stata oggetto di furto o traffico illecito, l'Organo di Polizia Giudiziaria procedente, d'intesa con l'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi delle strutture di Polizia specializzate, anche appartenenti ad altre Amministrazioni, ai fini di individuare la provenienza della sorgente;
- nella definizione e attivazione delle procedure di bonifica del sito e smaltimento definitivo.

Il Piano consta di una breve parte generale in cui sono indicati gli ambiti nei quali ipotizzare il potenziale rischio di rinvenimento di sorgenti orfane e di una parte operativa nella quale viene definita la procedura di intervento.

L'applicazione del presente Documento presuppone, in ogni caso, l'accidentalità dell'evento o comunque, un errore umano dovuto alla non corretta manipolazione di sostanze pericolose o allo stoccaggio delle stesse, ovvero a condotte omissive delle procedure che, di norma, vengono adottate in presenza di sostanze e/o preparati pericolosi.

Ove, invece, il ritrovamento o il sospetto di rinvenimento di una sorgente radioattiva orfana sia connesso ad attività di matrice terroristica in quanto vi sia l'intenzionalità, mediante attentati o atti di sabotaggio, di immettere e/o disperdere nell'ambiente sostanze NBCR al fine di arrecare danno all'uomo ovvero rendere inutilizzabili materiali, ambienti e superfici, saranno attivate le procedure previste dal Piano Provinciale antiterrorismo.

Nel caso invece di transito del materiale radioattivo si rinvia al Piano di Emergenza Provinciale per il Trasporto di Materie Radioattive e Fissili che costituisce parte integrante della presente pianificazione.

Il coordinamento delle operazioni contenute nel piano è affidato al Prefetto.

DEFINIZIONI

| | |
|-------------------------------|---|
| DETENTORE | <i>Persona fisica o giuridica che detiene una sorgente o ha comunque una disponibilità di una sorgente ai sensi delle disposizioni della legge n. 1860/1962 e del D.Lgs. n. 230/1995; nella definizione rientrano, tra l'altro, il fabbricante, il fornitore e l'utilizzatore di sorgenti, ma ad esclusione degli impianti riconosciuti; quando il detentore è una persona giuridica, ai fini sanzionatori si intende la persona fisica che ne ha la rappresentanza legale.</i> |
| ESPERTO QUALIFICATO | <i>Persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel D. Lgs. 230/1995.</i> |
| SAFETY/SECURITY | <i>Sicurezza/protezione. Messa in sicurezza della sorgente e cioè adozione di tutte le misure necessarie per assicurare la protezione, ai fini della pubblica incolumità, della popolazione e dei beni dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti.</i> |
| SORGENTE DI RADIAZIONI | <i>Apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni.</i> |
| SORGENTE DISMESSA | <i>Sorgente non più utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l'autorizzazione.</i> |
| SORGENTE ORFANA | <i>Sorgente sigillata la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII – I dell'allegato VII del D.Lgs. 230/1995,- (valori esenti: art.3, par. 2, lett. "A" della direttiva 96/29/Euratom) e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del citato decreto legislativo o senza che il destinatario sia stato informato.</i> |
| SORGENTE SIGILLATA | <i>Sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente.</i> |
| RADIAZIONI IONIZZANTI | <i>Radiazioni che producono fenomeni di ionizzazione quando attraversano la materia. Il processo di ionizzazione avviene in seguito all'interazione della radiazione con la materia e consiste nella dissociazione di una molecola inizialmente neutra in due particelle "ioni" dotate di cariche elettriche uguali in valore assoluto, ma opposte nel segno. Perché una radiazione possa produrre il fenomeno della ionizzazione è necessario che l'energia ceduta alla materia sia superiore all'energia che tiene uniti i due ioni all'interno di una molecola neutra.</i> |

| | |
|---|--|
| FONDO NATURALE DI RADIAZIONI | <i>Insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, terrestri e cosmiche, sempreché l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attività umane.</i> |
| CARICHI METALLICI | <i>Carichi di rottami metallici ferrosi e non ferrosi, derivanti principalmente da scarti di lavorazione dei prodotti siderurgici, demolizioni industriali o raccolta pesante.</i> |
| PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI | <i>Materiali e prodotti semi-finiti metallici, prodotti dalle fonderie secondo forme standardizzate e che devono ancora essere sottoposti a un processo produttivo per ottenere il prodotto finale. In attesa dell'emanazione del decreto previsto all'art. 1 comma 3 del decreto legislativo n. 100 del 1 Giugno 2011 G.U. n. 156 del 7 luglio 2011, i semilavorati metallici soggetti alla predetta normativa sono quelli ricompresi nell'elenco di cui all'allegato 1 del medesimo decreto.</i> |
| CARICHI METALLICI TRASPORTATI "ALLA RINFUSA" | <i>Materiale metallico trasportato all'interno di navi, la cui effettiva formazione quale "carico" avviene nel porto di arrivo mediante il successivo trasbordo su convenzionali mezzi di trasporto (su gomma o rotaia).</i> |
| CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA | <i>Contaminazione di una matrice, di una superficie, di un ambiente di vita o di lavoro o di un individuo, prodotta da sostanza radioattive. Nel caso particolare del corpo umano, la contaminazione radioattiva include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione interna, per qualsiasi via essa sia prodotta.</i> |
| RIFIUTI RADIOATTIVI | <i>Qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto il riciclo o la riutilizzazione.</i> |
| SMALTIMENTO | <i>Collocazione dei rifiuti radioattivi, secondo modalità idonee, in un deposito, o in un determinato sito senza intenzione di recuperarli.</i> |

SEZIONE I

PARTE GENERALE

La presente pianificazione ha per oggetto le sorgenti c.d. orfane che costituiscono una particolare categoria di "sorgenti radioattive sigillate" normativamente definite.

La Direttiva 2003/122/CE Euratom all'art. 9 comma 3 individua le sorgenti "orfane" nelle sorgenti radioattive sigillate che, per errore umano o per cause dolose, possono essere rinvenute prevalentemente insieme a rottami metallici, proprio per sottolineare il fatto che della loro provenienza se ne è persa ogni traccia e non è possibile ricostruire il percorso a ritroso.

Al momento della loro scoperta, non è, infatti, possibile risalire all'origine e proprietà e sono, quindi, fuori da ogni controllo da parte delle autorità perché:

- non sono mai state sotto controllo;
- sono state abbandonate, smarrite, rubate, erroneamente collocate;
- sono state trasferite ad un nuovo detentore senza notifica all'autorità competente o senza informare il destinatario.

Le sorgenti radioattive temporaneamente o permanentemente in disuso che si trovano presso i depositi degli utilizzatori hanno una significativa probabilità di sottrarsi ai controlli e diventare orfane per le seguenti cause:

- smaltimento incontrollato e intenzionale in modo da evitare le responsabilità del proprietario rispetto agli adempimenti riguardanti lo stoccaggio e la corretta eliminazione;
- perdita involontaria della sorgente dovuta ad ignoranza o negligenza dell'utilizzatore;
- scarso ordine dell'utilizzatore e quindi della memoria della sorgente;
- scomparsa, per esempio, per fallimento, del proprietario con conseguente riduzione o sospensione di ogni controllo sulla sorgente;
- furto della sorgente o dell'attrezzatura radiologica e sua successiva vendita come rottame.

Le sorgenti sigillate possono, inoltre per lesioni o deterioramento dell'involucro disperdersi nell'ambiente circostante contaminandolo.

Tali sorgenti costituiscono un rischio sanitario nella misura in cui vengano manipolate e/o avvicinate da persone ignare della loro natura ed attività.

Uno dei casi più frequenti di ritrovamento accidentale di *sorgenti orfane* avviene nei depositi di accumulo di rottami metallici e negli impianti di fusione degli stessi. In detti impianti, ove le sorgenti non fossero preventivamente individuate e separate dal restante materiale, verrebbero fuse insieme al restante materiale metallico, contaminando l'intero prodotto di fusione, compreso il forno, ed anche l'atmosfera attraverso le emissioni del forno medesimo, con conseguente ricaduta al suolo, anche a distanza, di materiale radioattivo (*fall out*).

In base al recente decreto legislativo n. 100 del 1 Giugno 2011 G.U. n. 156 del 7 luglio 2011, in termini generali, potranno essere sottoposti alle modalità di gestione previste per le sorgenti orfane anche i materiali semilavorati metallici contaminati, tenuto conto della nuova disciplina introdotta e della sua entrata in vigore ai sensi dell'art.3 dello stesso decreto.

A scopo esemplificativo, è stata effettuata a livello locale una rassegna delle sorgenti orfane rinvenute negli ultimi 20 anni da parte degli Organi tecnici competenti in ambito regionale. L'elenco dei ritrovamenti è riportato in Allegato A, e comprende le tipologie di sorgenti rinvenute in Toscana, ma non tutti gli interventi simili (parafulmini, bussole, bilance, carichi di origine sanitaria).

Nella maggior parte dei casi le segnalazioni vengono gestite attraverso idonea pianificazione degli interventi congiunti effettuati dai Vigili del Fuoco ed ARPAT, al fine di mettere in sicurezza le sorgenti e i materiali radioattivi individuati. Fino ad oggi non si sono verificate situazioni di pericolo immediato per la popolazione e i lavoratori interessati, tali da configurare una situazione emergenziale che richiedesse l'attivazione di azioni riferite alla tutela sanitaria della popolazione e dell'ambiente.

I materiali metallici contaminati rinvenuti sono stati raccolti insieme ai residui di lavorazione e rinviati al paese di provenienza.

I DETENTORI DI SORGENTI ORFANE

I detentori di sorgenti orfane possono essere:

- Ditte o privati che esercitino attività diverse da quelle previste dal D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. e che detengano le sorgenti come eredità di attività trascorse sia in modo consapevole che inconsapevole, senza averle correttamente denunciate.
- Ditte che esercitino attività previste dal D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. e che detengano le sorgenti, senza averle correttamente denunciate.
- Ditte che esercitino in particolare le attività previste all'art. 157 del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. e che rinvergono le sorgenti durante i controlli dei carichi.
- Impianti di trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui al D.Lgs. 25 Luglio 2005 n.151, per cui è previsto il controllo radiometrico del materiale in ingresso.
- Soggetti nelle cui proprietà siano state abbandonate sorgenti radioattive da parte di terzi.
- Le industrie, come espressamente richiesto dal 1 comma dell'art. 16 del D.Lgs. n. 52/07, possono essere individuate in:
 1. Detentori e/o utilizzatori di sorgenti autorizzati e non che possono generare sorgenti orfane per errori di gestione in:
 - Aree fabbricabili soggette a demolizioni parziale o totale per ricostruzione dove nel passato erano presenti strutture ospedaliere, cliniche ed istituti per la cura dei tumori, pubbliche e private. In queste ultime nel passato sono state ritrovate sorgenti di radio custodite in "sicurezza".
 - Grossi cantieri dove sono utilizzati di frequente apparecchi gamma grafici come industrie chimiche, meccaniche e raffinerie.
 - Piattaforme petrolifere a terra ed in mare, dove oltre agli apparecchi gamma grafici, vengono utilizzate sorgenti neutroniche di Am-Be.
 - Industrie che utilizzano sorgenti radioattive contenute in strumenti per la misura di spessori, di umidità e per evitare cariche elettrostatiche nei processi di lavorazione, come cartiere e cementifici.
 2. Industrie che ricevono accidentalmente sorgenti radioattive come i luoghi di raccolta dei rottami metallici, le fonderie e gli impianti di trattamento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
 3. Trasportatori autorizzati o con autorizzazione scaduta che effettuano depositi nel corso del trasporto dove può presentarsi il caso di colli non ritirati. Tuttavia nel passato non si sono mai registrati casi di sorgenti orfane.
- Oltre a quanto richiesto esplicitamente dal D.Lgs. n. 52/07, vale la pena di considerare altri luoghi dove sovente vengono rinvenute sorgenti radioattive e/o materiale contaminato come:
 1. Officine aeronautiche dove potrebbero esserci componenti contenenti uranio depleto e torio.
 2. Mercatini di antiquariato che trattano, ad esempio, vecchie valvole o apparecchi per rendere l'acqua debolmente radioattiva.

3. Impianti di trattamento di rifiuti (selezione ed incenerimento). Questo ultimo caso consegue all'applicazione delle "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili", emanate con il DM 29 gennaio 2007 e riprese nella delibera della Giunta Regionale della Toscana 272/2008, che hanno introdotto la rilevazione della radioattività nell'ambito del controllo di qualità sui rifiuti in ingresso, talché è emerso il verificarsi nell'ambito della regione Toscana del superamento della soglia per l'allarme ai portali quasi esclusivamente in presenza di radionuclidi impiegati per attività sanitarie, concernenti materiali e oggetti di uso personale dei pazienti.

SEZIONE II

PROCEDURE OPERATIVE

Il piano d'intervento di cui all'art. 14 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, si attua nel caso di rinvenimento di sorgente orfana, così come definita all'art. 2, comma c) e come precisato in precedenza, ed è finalizzato alla messa in sicurezza, fino all'attivazione della fase di dismissione e smaltimento o alla restituzione al soggetto responsabile dell'invio della sorgente orfana rinvenuta nel territorio della provincia.

A tal fine il piano delinea e definisce le azioni che i vari Enti interessati (Vigili del Fuoco, ARPAT, Servizio Sanitario, Forze dell'Ordine, e per i profili di competenza Direzione Territoriale del Lavoro) devono svolgere.

Le azioni, di cui al presente piano d'intervento, sopraindicate valgono in particolare per il rinvenimento di sorgenti che siano state introdotte in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, per le quali i Vigili del Fuoco, l'ARPAT e le Aziende Sanitarie Locali forniranno al Prefetto, per le parti di rispettiva competenza, le informazioni necessarie per decidere in ordine alla rispedizione al Soggetto responsabile dell'invio in Italia della/e sorgente/i, del carico o di parte di esso.

Per le eventuali azioni di messa in sicurezza, bonifica, smaltimento che si dovessero rendere necessarie si provvederà d'intesa con le Amministrazioni competenti in materia.

CASI DI ATTIVAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO

L'attivazione del piano è susseguente agli eventi di seguito riportati:

1. comunicazione da parte di detentore non autorizzato che non intenda utilizzare nella propria pratica la sorgente orfana denunciata (art. 13, comma 4);
2. rinvenimento o sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia (art. 14, comma 1);
3. rinvenimento di sorgenti orfane a seguito di misure radiometriche nei carichi di rottami o altri materiali metallici di risulta, sia che siano introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano (art. 14, comma 4), sia che siano di provenienza nazionale;
4. rinvenimento di sorgenti orfane a seguito di misure radiometriche nei carichi in ingresso agli impianti di trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui al D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151;
5. rinvenimento di sorgenti orfane nei carichi in ingresso ad impianti che, pur in assenza di uno specifico obbligo di legge, effettuano il controllo radiometrico del materiale in ingresso (ad esempio impianti di trattamento dei rifiuti urbani, termovalorizzatori, etc.).

L'attivazione del piano, conseguente agli enunciati eventi, comporta una sequenza di interventi ed azioni da compiere in relazione ed a seguito del ritrovamento di una sorgente orfana. La loro ricognizione, nell'ambito delle procedure di azione degli enti preposti al soccorso pubblico, e la relativa disciplina è affrontata nel prosieguo del piano secondo il seguente schema di massima:

- a) comunicazione del ritrovamento ai Vigili del Fuoco e alle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza Prefetto/Questore (rispettivamente sotto i profili politico-amministrativo e tecnico-operativo);
- b) qualora il fatto costituisca ipotesi di reato l'Organo di Polizia Giudiziaria che interviene procederà ai sensi dell'art 347 del cpp. informando immediatamente l'Autorità Giudiziaria;
- c) valutazione, identificazione e quantificazione dell'effettiva presenza di materiale radioattivo (Vigili del Fuoco, ARPAT);
- d) identificazione del detentore (se già non è noto);

- e) valutazioni di radioprotezione sia ambientali che su lavoratori e popolazione (ASL Dipartimento della Prevenzione, ARPAT, Direzione Territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco),
- f) messa in sicurezza della sorgente (Vigili del Fuoco, ARPAT);
- g) soccorso agli eventuali feriti e trasporto in ospedale (nel caso in cui la sorgente orfana sia emersa a seguito di un incidente radiologico);
- h) attivazione delle pratiche per lo smaltimento attraverso la consegna della sorgente a ditta autorizzata o al Servizio integrato di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 52/2007.

Nella tabella che segue sono indicati i soggetti che, a seconda dei casi, si possono identificare in relazione agli eventi/azioni che si prevedono in caso di emersione di una sorgente orfana.

| Evento/azione | Soggetto/Ente |
|---|--|
| Chi ritrova la sorgente | Cittadini Titolari di ditte/imprese Responsabili sicurezza di aziende o ospedali Soggetti nelle cui proprietà siano state abbandonate sorgenti radioattive da parte di terzi |
| Il detentore della sorgente | Ditte che esercitino attività previste dal D.Lgs. n. 230/95 e che detengano le sorgenti, senza averle correttamente denunciate. Ditte o privati che esercitino attività diverse da quelle previste dal D.Lgs. n. 230/95 e che detengano le sorgenti come eredità di attività trascorse sia in modo consapevole che inconsapevole, senza averle correttamente denunciate. Ditte che esercitino in particolare le attività previste all'art. 157 del D.Lgs. n. 230/95 ed s.m.i. che rinvergono le sorgenti durante il controllo dei carichi. Impianti di trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui al D.Lgs. n. 151 del 25/7/2005 per cui è previsto il controllo radiometrico del materiale in ingresso. Azienda Ospedaliera - Aziende sanitarie - CNR |
| Valutazioni ambientali e tutela della popolazione | Vigili del Fuoco ARPAT Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. competente per territorio. Esperto qualificato della ditta (se presente). |
| Messa in sicurezza della sorgente | Vigili del Fuoco ARPAT Esperto qualificato della ditta (se presente). |
| Informazione alla popolazione | Prefetto |

| | |
|---|---|
| Tutela dell'ordine pubblico | Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza: Prefetto/Questore Forze dell'Ordine: - Polizia di Stato - Carabinieri - Guardia di Finanza - Corpo Forestale dello Stato |
| Cura e trasporto in ospedale di eventuali feriti | Servizio Sanitario Nazionale Servizio di Emergenza Sanitaria – 118 |
| Ritiro della sorgente e gestione in sicurezza dei trasporti | ENEA - Gestore del Servizio Integrato ex d. l.gs n.52/2007, quale Ente supervisore della messa in sicurezza della sorgente e coordinatore delle attività di ritiro, trasporto e gestione in sicurezza da parte degli Operatori/Ditte autorizzate. |
| Custodia autorizzata delle sorgenti orfane | SOGIN – Operatore Nazionale del Servizio Integrato ex d. l.gs n.52/2007. |

Essendo il ritrovamento di una sorgente orfana un evento che, per sua stessa natura, è da considerarsi aleatorio, la comunicazione del ritrovamento stesso può avvenire per canali diversi e giungere a diverse strutture. Per questo motivo si rende necessario quindi operare un' immediata diffusione della comunicazione, di modo che siano allertati in tempi rapidi i vari attori dell'intervento in emergenza.

In ogni caso, a i sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 52/2007 devono anzitutto intervenire i Vigili del Fuoco, al fine di effettuare i primi interventi di messa in sicurezza, il cui Comandante Provinciale o suo delegato assume il ruolo di Direttore Tecnico dei Soccorsi (D.T.S.)

All'ARPAT spettano valutazioni di radioprotezione più approfondite, a supporto dell'azione di messa in sicurezza, e finalizzate alla caratterizzazione della sorgente, alla stima del rischio radiologico per la popolazione e alla verifica di eventuali contaminazioni ambientali.

Il Soccorso Sanitario interviene in presenza di persone eventualmente ferite e/o contaminate mentre alle Forze di Pubblica Sicurezza è richiesto di interdire l'accesso alle aree di rischio, così come delimitate da parte dei Vigili del Fuoco, o di assumere provvedimenti in ordine alla viabilità o alla security rispetto alla sorgente rinvenuta.

Per quanto concerne invece le eventuali azioni di messa in sicurezza, bonifica e smaltimento che si dovessero rendere necessarie si provvede di intesa con le Amministrazioni previste nel Piano Nazionale in materia, in particolare, per quanto concerne le procedure di smaltimento e di trasporto finalizzato allo smaltimento stesso, sono interessate ENEA e SOGIN, o altre ditte autorizzate (queste ultime limitatamente al ritiro, trasporto e gestione in sicurezza).

Azioni da parte dei soggetti che rinvencono sorgenti orfane

I soggetti che riconoscono la presenza di sorgenti orfane allertano in tempi rapidi i vari Enti ed Organismi a vario titolo competenti in merito alla gestione dell'emergenza. In ogni caso dovranno essere informati:

- i Vigili del Fuoco e l'ARPAT, ciascuno per la parte di propria competenza, ove necessario effettuano i primi interventi di messa in sicurezza;

- l'ARPAT, in particolare, per le eventuali valutazioni di radioprotezione più approfondite e la definitiva messa in sicurezza;
- l'Azienda Sanitaria Locale per la valutazione dei rischi per le persone;
- il Servizio di Emergenza Sanitaria "118", che interverrà in presenza di persone colpite o contaminate;
- le Forze di Polizia che interverranno allo scopo di interdire l'accesso a determinati spazi ovvero in ordine alla viabilità od alla security;
- il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, o altro Organo di Polizia che procede, per le attività di specifica competenza;
- il Sindaco del Comune ove è stata rinvenuta la sorgente per le attività di competenza ed in particolare per gli aspetti connessi alla messa in sicurezza definitiva della sorgente orfana medesima;
- la sala operativa di Protezione Civile della Provincia di Firenze per l'attivazione di ARPAT e per eventuale supporto logistico alle attività.

AZIONI PREVENTIVE

Procedure preventive e Protocolli di attivazione: aziende dotate di mezzi per la rilevazione della radioattività nei materiali

Le Aziende nelle quali sono operativi sistemi per la rilevazione della radioattività nei materiali devono dotarsi di procedure di emergenza e di gestione degli allarmi diversificate in funzione del rischio.

E' opportuno che tali protocolli siano concordati con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l'ARPAT e l'Azienda Sanitaria Locale, in coordinamento tra di loro.

In detti protocolli deve comunque essere prevista, nei casi in cui non si possa escludere un pericolo per la pubblica e privata incolumità, l'attivazione immediata dei Vigili del Fuoco, dell'ARPAT e della ASL e deve essere sempre effettuata la comunicazione agli organi competenti, entro le 24 ore dal ritrovamento, sia del ritrovamento stesso che delle operazioni effettuate per la messa in sicurezza del materiale.

L'ARPAT, la ASL e la Direzione Territoriale del Lavoro, in caso di intervento, possono svolgere azione di indirizzo e sorveglianza sull'operato dell'esperto qualificato a maggior tutela dei lavoratori e della popolazione in generale, mentre l'ARPAT ed i Vigili del Fuoco operano in stretta cooperazione ed integrazione operativa in virtù di conoscenze, mezzi tecnici od attrezzature specifiche che si rendano necessari per la messa in sicurezza della sorgente.

Procedure preventive e Protocolli di attivazione: ambito aeroportuale

In caso di rinvenimento di sorgenti orfane in ambito aeroportuale, scattano in primis le previsioni del Piano Aeroportuale "Leonardo da Vinci" locale che già contiene le indicazioni circa le modalità con cui viene veicolato il flusso informativo, integrato per quanto compatibile con le indicazioni del presente piano.

In particolare, in caso di rinvenimento su carico sbarcato da aeromobile, devono essere prese in considerazione anche le eventuali attività di monitoraggio dell'aeromobile e del relativo personale imbarcato e degli eventuali passeggeri.

SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO

Il sistema di comando e controllo individua gli Enti ed i Soggetti interessati alla gestione dell'emergenza ed i rapporti intercorrenti tra loro e con le diverse strutture operative, evidenziando le attribuzioni di competenze e di responsabilità in seno agli organi decisionali nonché il punto di convergenza univoco a cui far capo nella gestione dell'emergenza.

La struttura di coordinamento locale fa capo al Prefetto.

Attivazione del Sistema di comando e controllo

Il presupposto per l'attivazione del sistema di comando e controllo può essere diversificato a seconda che si tratti di una situazione che possa o meno escludere la possibilità di pericolo per la pubblica e privata incolumità, come meglio di seguito esplicitato.

Ritrovamento per cui NON si possa escludere pericolo per la pubblica e privata incolumità

In via ordinaria la segnalazione del rinvenimento di una sorgente, riconosciuta e/o sospetta, avviene tramite chiamata telefonica ai noti numeri di emergenza (112, 113, 115, 118, ecc.) da parte di persone direttamente interessate o testimoni del ritrovamento che così attivano il sistema di risposta all'emergenza. In questi casi, peraltro, si deve sempre supporre precauzionalmente che vi possa essere un rischio di incidente radiologico, cioè un rischio di irraggiamento per i lavoratori e/o la popolazione e quindi un pericolo per la pubblica incolumità.

Di conseguenza, la sala operativa che per prima riceve l'informazione sull'evento, oltre ad avviare le proprie procedure interne, informa la sala operativa dei Vigili del Fuoco (115) che provvede, qualora l'evento non si risolva in un falso allarme, ad/a:

- informare la Prefettura che informa la Questura;
- allertare l'ARPAT tramite la Sala operativa di Protezione Civile Provinciale;
- comunicare l'accaduto, tramite il Servizio Emergenza Sanitaria 118, all'Azienda Sanitaria Locale - Dipartimento di Prevenzione competente per territorio;
- allertare l'Autorità aeroportuale nel caso in cui l'evento si verifichi in ambito aeroportuale;
- allertare gli altri Enti/Soggetti coinvolti o interessati, quando si prefigurino profili di competenza.

Ritrovamento per il quale SI possa escludere pericolo per la pubblica e privata incolumità

Questo caso si risolve nelle situazioni in cui la sorgente sia rinvenuta nel corso dei controlli radiometrici effettuati da un esperto qualificato o comunque sotto le sue direttive, ossia dalla figura professionale prevista dalla legge (artt.77,78 e 79 del D.L.gs. n.230/1995) che sovrintende alla sicurezza radiologica e che è dotata di strumenti e specializzazione in grado di permettere una compiuta valutazione della situazione di esposizione al pericolo della popolazione nel suo complesso e dei gruppi critici di riferimento.

In relazione a quanto sopra il soggetto responsabile del ritrovamento o dell'emersione informa di ciò direttamente i Vigili del Fuoco e l'ARPAT, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente,- specificando, altresì, dell'assenza di rischi radiologici per la popolazione e l'ambiente e comunicando tutte le informazioni disponibili e le azioni messe in atto per la gestione dell'evento.

Gli enti destinatari di tale comunicazione, esaminata la situazione, valutano le azioni da intraprendere ed i Vigili del Fuoco provvedono contestualmente ad informare la Prefettura del ritrovamento nonché la

Direzione Territoriale del Lavoro, ed eventualmente il servizio di Emergenza Sanitaria 118 ove anche precauzionalmente necessario.

Qualora, a seguito di una rivalutazione dello scenario si debba presupporre che le premesse alla base di quanto previsto nel presente paragrafo siano venute meno, si attiva immediatamente la procedura di cui al precedente paragrafo 2.3.1.1..

Procedure di attivazione di competenza del Prefetto

Il Prefetto, ricevuta l'informazione dell'evento, nel caso in cui non si possa escludere pericolo per la pubblica e privata incolumità:

- attiva il presente piano, dandone comunicazione a:
 1. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile “Sala Italia”.
 2. Ministero dell'Interno – Ufficio di Gabinetto del Sig. Ministro e Sala Operativa del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La Questura informerà tempestivamente il Centro Situazioni della segreteria del Dipartimento della PS.
 3. Regione Toscana – Settore Tutela dell'inquinamento elettromagnetico, acustico, radioattività ambientale e Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.).
- gestisce, di concerto con il Sindaco competente per territorio, l'informazione alla popolazione ed i rapporti con i mezzi di comunicazione a livello locale;
- assume decisioni in merito alla necessità di prendere le precauzioni e le contromisure per la protezione della popolazione, compreso il rinvio parziale o totale dei carichi ove siano presenti sorgenti orfane, previsto all'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 52/2007;
- valuta in merito alla restituzione parziale o totale dei carichi ove siano presenti sorgenti orfane al soggetto responsabile dell'invio ed avvia, se del caso, le procedure per il trasporto e lo smaltimento delle sorgenti orfane, coinvolgendo ENEA ed eventualmente SOGIN;
- valuta, nell'ambito delle procedure per la messa in sicurezza temporanea, l'autorizzazione all'esenzione di cui all'art. 126 bis e quater ex D.Lgs. n. 230/1995 per il deposito temporaneo.

Attività di comunicazione del Prefetto

Il Prefetto gestirà direttamente, o da persona da lui delegata, i rapporti con i mezzi di comunicazione a livello locale.

Le decisioni in merito alle precauzioni ed alle contromisure da prendere per la protezione della popolazione sono assunte dal Prefetto o da suo delegato (in linea generale il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco).

SEZIONE III

ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI - STRUTTURE OPERATIVE NELL'AREA DI INTERVENTO

Vigili del Fuoco

A norma dell'art. 24 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139, i primi ad intervenire sono i Vigili del Fuoco. Ai sensi del comma 1 della predetta norma infatti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale è espressamente ricompresa l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare ed all'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

Ai sensi del comma 2 lettera b, dell'art. 24 del predetto decreto legislativo il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato attua i primi interventi di soccorso tecnico urgente nell'ambito del presente piano di intervento, assumendo il ruolo di Direttore Tecnico dei Soccorsi (D.T.S.).

Attraverso le proprie squadre idoneamente protette, provvede a:

- effettuare la rilevazione di irraggiamento e della contaminazione radioattiva dell'area interessata;
- delimitare l'area di potenziale pericolo, secondo le procedure in atto nel C.N. VV.F.;
- eseguire gli interventi necessari e possibili finalizzati alla tutela della popolazione e dei beni dalle sostanze pericolose (individuazione, confinamento, ecc.);
- collaborare con i tecnici dell'ARPAT per la messa in sicurezza della sorgente fornendo supporto tecnico-logistico alle azioni effettuate dai tecnici dell'ARPAT ai fini della caratterizzazione e messa in sicurezza della sorgente in relazione alle specifiche attrezzature e mezzi tecnici e logistici in dotazione;
- riferire al Prefetto sulla necessità di porre in atto eventuali azioni di security;
- effettuare i primi accertamenti ed azioni di P.G. di competenza riferendone all'Autorità Giudiziaria;
- riferire al Prefetto sull'intervento svolto.

Gli interventi tecnici di soccorso pubblico si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.

ARPAT

L'ARPAT, mediante i propri tecnici specializzati nel settore radiologico, provvede a:

- effettuare la rilevazione di irraggiamento e l'eventuale valutazione della radioattività ambientale;
- stabilire le misure di radioprotezione da adottare nelle situazioni fuori controllo, ovvero verificare le misure stabilite dall'esperto qualificato della ditta qualora presente e/o verificare comunque le condizioni di messa in sicurezza delle sorgenti orfane rinvenute presso impianti dotati di sistema di controllo radiometrico o le strutture soggette al D.Lgs. 230/95 e s.m.i., sia che siano effettuate secondo le procedure e direttive di un esperto qualificato, oppure di una ditta specializzata incaricata per l'occasione;
- fornire, nella prima fase dell'emergenza, assistenza tecnica specialistica agli esercenti attività non soggette alle disposizioni di radioprotezione recate dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
- collaborare con i Vigili del Fuoco fornendo supporto tecnico alle attività di messa in sicurezza della sorgente orfana, e per la delimitazione delle aree e le eventuali ulteriori misure di radioprotezione da

adottare per la popolazione nel suo insieme. l'ambiente e i beni, sovrintendendo inoltre alle operazioni svolte sotto la responsabilità dell'esperto qualificato della ditta, qualora presente;

- fornire al Prefetto le valutazioni rivolte all'adozione dei provvedimenti di rinvio parziale o totale del carico al soggetto responsabile dell'invio previsto all'art. 14, comma 4 del decreto e di rimozione dell'eventuale contaminazione ambientale e dei materiali contaminati;
- concorrere con il Dipartimento di Prevenzione della Asl al rilascio del parere per l'accesso all'area, precedentemente delimitata;
- riferire al Prefetto sull'intervento svolto.

Servizio Sanitario

Il personale del servizio sanitario:

- effettua le azioni di soccorso sanitario e di eventuale decontaminazione, in stretto raccordo operativo con i Vigili del Fuoco, delle persone colpite (118);
- interviene per gli aspetti di sanità pubblica, sia per quanto riguarda la salubrità dei luoghi di lavoro che l'esposizione della popolazione (Azienda Sanitaria Locale - Dipartimento di Prevenzione Medico);
- allerta gli ospedali per le emergenze radiologiche, in riferimento al piano delle maxi-emergenze.

Forze dell'Ordine

Gli operatori delle Forze dell'Ordine, in caso di intervento in area aperta, oltre alle attività di specifica competenza, d'intesa con i Vigili del Fuoco, provvedono:

- ad effettuare le azioni transitorie relative alla safety/security nei confronti della sorgente orfana;
- a curare gli aspetti relativi alla viabilità ed all'interdizione dell'accesso al personale non autorizzato;

La Questura coordina tutte le Forze di Polizia nei compiti di ordine e sicurezza pubblica e di collaborazione agli interventi di soccorso.

Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente

Il Decreto del Ministero dell'Interno 28.04.2006, concernente il "Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia", attribuisce al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente specifiche competenze ai fini della prevenzione e del contrasto degli illeciti in materia ambientale, assegnando al predetto Comando l'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti e sulla bonifica dei siti contaminati con particolare riferimento, tra l'altro, alle ipotesi di inquinamento da sostanze radioattive, delle acque e del suolo. Il predetto Comando è pertanto organo specialistico di riferimento nella materia e quindi ove si verifichi un'emergenza per contaminazione (o pericolo di contaminazione) radioattiva derivante da indebita esposizione a radiazioni ionizzanti, la locale Arma dei Carabinieri provvede tempestivamente ad allertare il Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente che provvede a fornire il supporto tecnico di Polizia Giudiziaria ambientale, finalizzato all'accertamento delle cause e delle responsabilità in ordine dell'evento.

Autorità Aeroportuale

L'Autorità aeroportuale mediante i propri mezzi e personale provvede ad attivare le previsioni del Piano Aeroportuale "Leonardo Da Vinci" locale.

Protezione Civile Provinciale

La sala operativa di protezione civile della provincia di Firenze provvede a:

- attivare ARPAT (in qualità di sala operativa ARPAT);
- fornire il supporto logistico necessario agli Enti direttamente competenti raccordandosi con le altre strutture di protezione civile del territorio (Comune/i interessati, Centro/i Intercomunale/i interessati).

SEZIONE IV

CENTRO COORDINAMENTO DEI SOCCORSI

Verificata la gravità dell'evento sulla base delle informazioni pervenute, il Prefetto attiva il Centro Coordinamento dei Soccorsi (da ora in avanti denominato C.C.S.) presso la Prefettura – U.T.G..

La direzione del C.C.S. è in capo al Prefetto, o in sua assenza al Viceprefetto Vicario, con il supporto del Dirigente preposto all'Ufficio di Protezione e Difesa Civile.

Il C.C.S. è di norma così composto:

- Regione
- Provincia di Firenze
- Comune/i interessato/i
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Questura – Polstrada- Polfer – Polaria
- Comando Provinciale dei Carabinieri
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza
- Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato
- ARPAT
- Azienda Sanitaria interessata – Dipartimento di prevenzione
- Servizio Emergenza Sanitaria 118
- Azienda Ospedaliera di Careggi
- Croce Rossa Italiana - Corpo Militare

La composizione del C.C.S. potrà essere all'occorrenza implementata della partecipazione di altri Enti ed Organismi la cui presenza risultasse utile per un più efficace coordinamento e gestione dell'emergenza (ad es. Università di Firenze Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Nucleare, Croce Rossa Italiana Provinciale, Misericordia, Pubblica Assistenza), inoltre essa potrà eventualmente essere integrata dalla presenza di soggetti dotati di altre professionalità che si dovessero rendere necessarie.

Attivato il C.C.S., i vertici istituzionali delle Organizzazioni e degli Enti convocati, o propri qualificati rappresentanti con sufficiente autonomia decisionale, raggiungono con immediatezza la Prefettura per assicurare la propria presenza a detto organismo che costituisce il luogo ove si assumono le decisioni strategiche relative alla gestione dell'emergenza in atto, seguendo le direttive impartite dagli Organi centrali del Governo nazionale.

Il Centro Coordinamento Soccorsi provvede a :

- supportare le richieste che pervengono dal luogo dell'incidente attraverso il Direttore Tecnico dei Soccorsi il quale, in ogni caso, informa costantemente il C.C.S. sulla situazione nell'area di intervento;
- garantire l'assistenza alla popolazione interessata, anche indirettamente dall'evento; in particolare gestisce l'evacuazione, se necessaria, di aree anche altamente urbanizzate, definendone modalità, tempi e quant'altro necessario e predisponendo in tal caso soluzioni alloggiative alternative;
- tenere costantemente informate le Sale Operative Nazionali sull'evoluzione complessiva dell'evento;
- mantenere i rapporti con i mass media, prevedendo uno spazio idoneo dedicato agli incontri con i giornalisti.

SEZIONE V

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

Il flusso informativo che arriva al C.C.S. viene valutato e vagliato congiuntamente dal Prefetto e dal Sindaco dell'ente locale interessato con l'ausilio ed il supporto delle specifiche competenze tecniche degli altri Organismi presenti in Comitato, in funzione della gravità e delicatezza del medesimo.

All'occorrenza presso la Prefettura viene individuato un locale da adibire ad apposita "Sala Stampa" dove verranno fornite le comunicazioni di interesse.

La popolazione, qualora non si possa escludere pericolo per la pubblica e privata incolumità, viene informata sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie.

In particolare vengono fornite in modo rapido e ripetuto informazioni riguardanti:

- la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili le sue caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile evoluzione;
- le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza sopravvenuta ed eventuali suggerimenti di cooperazione;
- le Autorità e le strutture pubbliche a cui rivolgersi per informazioni, consigli, assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazioni.

Le predette informazioni sono integrate, in funzione del tempo disponibile, con richiami riguardanti le nozioni fondamentali sulla radioattività e sugli effetti sull'essere umano e sull'ambiente.



Il Prefetto della Provincia di Firenze

Prot. n. 26160/5.3/2013

VISTO il D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2007, che individua e definisce le sorgenti orfane.

CONSIDERATO che l'art. 14 del medesimo D. Lgs. n. 52/2007, prevede che, a livello periferico, il Prefetto, nel rispetto del Piano Nazionale di Emergenza di cui all'art. 121 del D. Lgs. n. 230/1995, recepito ed approvato dal DPCM 19 marzo 2010, predisponga schemi di piano d'intervento tipo per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia,

PRESO ATTO delle valutazioni fornite dagli Enti e Soggetti sopraindicati, nonché dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Ordine Pubblico con nota prot. n. 555/OP/0003631/2012/2 del 22 dicembre 2012.

RITENUTO di dover, conseguentemente, procedere all'aggiornamento di detto piano;

VISTE la Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e successive modifiche ed integrazioni, il D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, recante 'Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e successive modifiche e integrazioni, l'art. 14, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" relativo alle "competenze del Prefetto"; il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, il D.M.I. del 28 aprile 2006 concernente il "Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia";

APPROVA

L'aggiornamento del piano denominato:

“PIANO DI INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IN CASO DI RINVENIMENTO O DI SOSPETTO DI PRESENZA DI SORGENTI ORFANE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE”.

Firenze, 4 aprile 2013

Msg/AMS

IL PREFETTO
(Varratta)